

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 14/04/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36164-la-legge-regionale-di-bilancio-delle-azzorre-al-vaglio-del-tribunale-costituzionale>

Autore: Vagli Giovanni

La legge regionale di bilancio delle Azzorre al vaglio del Tribunale costituzionale

La legge regionale di bilancio delle Azzorre al vaglio del Tribunale costituzionale

Il Rappresentante della Repubblica¹ per la Regione Autonoma Azzorre ha richiesto al Tribunale costituzionale portoghese² (TC) di pronunciarsi sulla costituzionalità dell'art. 43, commi 1º e 2º, del Decreto regionale n. 24/2013, approvante il bilancio della Regione di cui sopra.

L'oggetto specifico dell'istanza riguarda va l'ampliamento della remunerazione complementare dei funzionari regionali, materia che, a suo avviso, rientrava nella competenza del Parlamento nazionale, insita nel principio di unità nazionale³; inoltre, tale ampliamento avrebbe violato il principio di unità dello Stato e di solidarietà nazionale⁴ ed il principio di uguaglianza⁵, in quanto i sacrifici imposti dalla legge di bilancio nazionale a tutti i lavoratori dipendenti sarebbero stati compensati, a livello regionale, dall'ampliamento in oggetto.

La remunerazione complementare, meglio conosciuta come sussidio d'insularità, esiste da oltre un decennio; la sua funzione è quella di compensare i costi che derivano da tale condizione geografica. La legge regionale di bilancio 2013 ha allargato il numero dei beneficiari, che è passato da 7.590 a 13.861, grazie ad un innalzamento del tetto salariale massimo, che ha raggiunto i 3.050,00 euro⁶.

Nella sentenza n. 55/2014⁷ il TC ha inteso che le Regioni autonome dispongano del potere di decisione in materia di bilancio e che quindi possano prendere autonomamente le decisioni inerenti alle entrate ed alle uscite, stabilendo quali siano le finalità delle spese, i servizi che ricevono i crediti di bilancio ed il rispettivo volume⁸.

¹ Ai sensi dell'art. 230 della Costituzione portoghese (CRP), per ciascuna delle Regioni autonome (Madera e Azzorre) esiste un Rappresentante della Repubblica, nominato ed esonerato dal Presidente della Repubblica, dopo aver udito il Governo. La durata del mandato del Rappresentante della Repubblica coincide con quella del Presidente della Repubblica, tranne che in caso di esonero. In caso di vacanza della carica, di assenza temporanea o d'impedimento, esso viene sostituito dal Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale.

² Ai sensi dell'art. 278, 2º comma, della CRP e dell'art. 57, 1º comma, della legge 15 novembre 1982, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni (relativa all'organizzazione, al funzionamento ed alla procedura del Tribunale costituzionale). Si tratta di una forma di controllo preventivo.

³ Art. 6 e art. 225, commi 2º e 3º, della Costituzione portoghese.

⁴ Art. 225, comma 2º, della Costituzione portoghese.

⁵ Art. 13 e art. 229, 1º comma, della Costituzione portoghese.

⁶ In precedenza la base salariale massima per l'ottenimento del sussidio era di 1.304,00 euro.

⁷ Disponibile in www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos.

Per le altre sentenze emesse dallo stesso organo e citate nel presente lavoro si rimanda ugualmente al sito web del TC.

⁸ Ai sensi dell'art. 227, 1º comma, lettera j), della CRP. Vi è un manifesto riferimento alla precedente giurisprudenza dello stesso TC su questa materia, in particolare alla sentenza n. 567/2004.

L'autonomia regionale va intesa come libertà di decisione nell'ambito delle competenze definite costituzionalmente e statutariamente, senza alcuna possibilità di controllo o di tutela da parte degli organi del Governo centrale⁹.

In tal modo, la creazione e il rimodellamento della disciplina giuridica della remunerazione complementare – la cui attribuzione ha quale effetto onerare, in modo circoscritto, il bilancio regionale – s'inquadra all'interno della competenza dell'Assemblea Legislativa della Regione Autonoma e viene esercitata nell'ambito dell'autonomia finanziaria regionale.

Pertanto, le norme oggetto della decisione non sono da considerarsi contrarie al principio di riserva legislativa degli organi statali, insito nel quadro dell'unità dello Stato e della solidarietà nazionale, ma rientrano nell'autonomia finanziaria e di bilancio che la CRP attribuisce alle Regioni.

Relativamente al principio di uguaglianza costituzionalmente stabilito, il TC ha asserito che la differenziazione del regime legale delle Azzorre si giustifica sulla base delle specifiche condizioni insulari (specificità economiche, culturali e sociali), condizioni che hanno determinato la creazione di un regime giuridico autonomo; la Regione ha disposto nel mero ambito di sua competenza, creando dei benefici che si applicano esclusivamente nel suo territorio ed utilizzando solo fondi che rientrano nell'ambito della sua autonomia gestionale.

Quindi, la soluzione adottata non collide con il disposto costituzionale.

La decisione analizzata è stata presa a maggioranza (10 voti su 13); un giudice costituzionale ha, non di meno, adottato la formula dell'opinione concorrente, mentre tre giudici hanno optato per l'opinione dissidente¹⁰.

Tra gli argomenti utilizzati al fine di giustificare le opinioni dissidenti, quello usato in modo preponderante ha a che fare con la natura intrinseca del sussidio d'insularità.

Come si è dianzi accennato, esso è stato creato per compensare le specificità derivanti dal vivere in un territorio assai distante dal continente portoghese; tuttavia, l'alterazione normativa prodotta dalla recente legge di bilancio delle Azzorre avrebbe snaturato detta funzione, per acquisire quella di neutralizzazione delle misure economiche adottate mediante la legge di bilancio dello Stato, in particolare quelle inerenti ai tagli degli stipendi dei dipendenti pubblici. In pratica, i sacrifici imposti dallo Stato ai lavoratori della Pubblica Amministrazione sarebbero completamente compensati dalle misure contenute nella legge di bilancio regionale, dando adito ad un trattamento ingiustificabilmente differenziato che, oltretutto, si pone contro delle misure la cui decisione rientra nell'orbita nazionale. Per tali motivi, vi sarebbe stata violazione della competenza degli organi centrali.

Di questo avviso non è stata la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo accentuato della costituzionalità, la quale ha deciso secondo le modalità su indicate.

⁹ Cfr. J.J. Gomes Canotilho, *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, 7.^a Edição, Almedina, Coimbra, 2003, p. 360.

¹⁰ L'opinione concorrente è stata espressa dal Giudice Pedro Machete; quelle dissidenti dai Giudici Maria de Fátima Mata-Mouros, Maria Lúcia Amaral e Carlos Fernandes Cadilha.